



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/06540

Del: 01/09/2026

Esecutivo Da: 01/09/2026

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

“Interventi di miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni” nell’ambito dell’intervento “Razionalizzazione e fluidificazione traffico urbano 2025” C.O. 250031 CUP H17H24002310004 CIG BA1554111F.

Autorizzazione alla società ROSI LEOPOLDO S.P.A. a subappaltare alcune lavorazioni alla società LA CAMPIGIANA TERRA SRL e annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 6270 del 14/08/2026.

IL DIRIGENTE

In virtù del Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili e sono stati attribuiti i poteri per l’adozione di tale atto;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2025/00445 del 11/11/2025 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo agli **“Interventi di miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni”** nell’ambito dell’intervento **“Razionalizzazione e fluidificazione traffico urbano 2025” C.O. 250031 CUP H17H24002310004**, redatto dai tecnici della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/09739 del 23/12/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo agli interventi di cui trattasi ed è stata indetta, per l’aggiudicazione dei lavori, una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50 comma 4 del medesimo decreto;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2026/02345 del 27/03/2026 l’esecuzione dei lavori di cui trattasi è stata affidata alla Società ROSI LEOPOLDO SPA con sede legale in Via Giuseppe Giusti n. 67, 51017 Pescia (PT), Codice Fiscale e Partita IVA 00820700474 che ha offerto un ribasso del 7,350%, sono stati assunti gli impegni di spesa ed è stato approvato il verbale di gara;
- in data 15/06/2026 Prot. n. 207725 è stato stipulato il contratto per la realizzazione degli interventi di cui trattasi;
- i lavori sono stati consegnati in data 20/07/2026, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto, RUP, è l’Ing. Simone Mannucci;

Vista la richiesta Prot. n. 276413 del 03/07/2026 (e la successiva integrazione documentale Prot. n. 289101 del 13/07/2026), allegato parte integrante del presente provvedimento, con la quale la Società ROSI LEOPOLDO SPA chiede di essere autorizzata a subappaltare alla società **LA CAMPIGIANA TERRA SRL** con sede legale in via G. Parini n. 15 - 50013 Campi Bisenzio (FI) Codice Fiscale e Partita IVA 03495100483 parte delle opere ricadenti nella categoria OG3, e più precisamente demolizioni, smontaggi e trasporti, oneri di conferimento a discarica, costruzioni lavorazioni e materiali, opere a verde e irrigazione, pavimentazione e opere complementari, per un importo di € 80.000,00 (di cui € 6.850,00 per gli oneri della sicurezza) escluso IVA;

Rilevato che l’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. consente l’affidamento in subappalto o in cottimo alle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al capo II del titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende

subappaltare;

Rilevato che:

- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- il Responsabile Unico del progetto ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;
- la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. è risultata positiva;
- in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 159/2011, con Prot. n. PR_FIUTG_Ingresso_0143357_20260716 FI del 16/07/2026 è stata richiesta la certificazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la ditta proposta come subappaltatrice e che, alla data del presente provvedimento, essendo decorso il termine dei trenta giorni senza che sia pervenuto il relativo esito, ai sensi dell'art. 89 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, le Amministrazioni procedono anche in assenza della certificazione antimafia;
- pertanto, non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto presentata dalla ditta;

Visto il documento di verifica tecnico-professionale, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che la società **LA CAMPIGIANA TERRA SRL** è configurabile, ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003, come microimpresa;

Preso atto che l'art. 6.3 del contratto di subappalto prevede che i pagamenti delle lavorazioni eseguite siano effettuati dall'appaltatore ROSI LEOPOLDO SPA e che il subappaltatore **LA CAMPIGIANA TERRA SRL** ha espressamente rinunciato al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante previsto dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora negli stati di

avanzamento lavori e nel conto finale siano contabilizzate lavorazioni eseguite dal subappaltatore, il pagamento degli stessi all'appaltatore è subordinato alla preventiva trasmissione delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento al subappaltatore delle prestazioni dallo stesso eseguite;

Dato atto che:

- con ordine di servizio Prot. n. 51833 del 04/02/2026 il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Simone Mannucci, ha istituito l'ufficio di Direzione dei Lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2026/05582 del 17/07/2026 è stato affidato l'incarico di “**Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione**” all'Arch. Francesca Pratelli;

Tenuto conto che sarà cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, provvedere alla verifica del mantenimento dell'effettiva applicazione di quanto previsto;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 6041 del 04/08/2026 è stato autorizzato, nell'ambito degli interventi di cui trattasi, il subappalto alla impresa **IL CANTIERE SRLS**, con sede in Prato (PO), Via Del Molinuzzo n. 93, Codice Fiscale e Partita IVA 02406550976;

Dato atto che, per mero errore materiale, è stato successivamente adottato un secondo provvedimento autorizzatorio del medesimo subappalto con Determinazione Dirigenziale n. 6270 del 14/08/2026;

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, che impongono all'Amministrazione di assicurare la regolarità, la certezza e la coerenza della propria attività provvedimentale;

Ritenuto che il mantenimento di due provvedimenti recanti il medesimo contenuto amministrativo possa generare incertezza interpretativa e amministrativa, rendendo pertanto necessario procedere all'eliminazione dell'atto duplicato mediante esercizio del potere di autotutela amministrativa;

Visto l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in tema di Trasparenza dei contratti pubblici;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di

pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica

- attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

- nel caso di stampa del documento, inquadrando il QR code sotto indicato, che rinvia allo stesso indirizzo web:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni



- Determinazioni Dirigenziali



Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7/02/2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16/12/2015;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente o conformi a quelli depositati agli atti della Direzione scrivente;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto alla società **LA CAMPIGIANA TERRA SRL** con sede legale in via G. Parini n. 15 - 50013 Campi Bisenzio (FI) Codice Fiscale e Partita IVA 03495100483 di parte delle opere ricadenti nella categoria OG3 per un importo di € 80.000,00 (di cui € 6.850,00 per gli oneri della sicurezza) escluso IVA relativamente e alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta con Prot. n. 276413 del 03/07/2026 (e la successiva integrazione documentale Prot. n. 289101 del 13/07/2026) dalla ditta appaltatrice ROSI LEOPOLDO SPA, e alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art.

119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.,

3. di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte dell'appaltatore e del subappaltatore delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal contratto di subappalto;

4. di prendere atto che, come previsto dall'art. 6.3 del contratto di subappalto, la società **LA CAMPIGIANA TERRA SRL** ha rinunciato espressamente al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante e che pertanto i corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite saranno corrisposti dall'appaltatore ROSI LEOPOLDO SPA;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora negli stati di avanzamento lavori e nel conto finale siano contabilizzate lavorazioni eseguite dal subappaltatore, il pagamento degli stessi all'appaltatore è subordinato alla preventiva trasmissione delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento al subappaltatore delle prestazioni dallo stesso eseguite;

6. di dare atto che è onere della Direzione dei Lavori verificare, prima dell'emissione dei certificati di pagamento e della liquidazione dei relativi importi, il rispetto degli adempimenti sopra richiamati e della normativa vigente in materia di subappalto;

7. di allegare, parte integrante del presente atto, il contratto di subappalto;

8. di annullare in autotutela la Determinazione Dirigenziale n. 6270 del 14/08/2026, adottata per mero errore materiale in duplicazione della Determinazione Dirigenziale n. 6041 del 04/08/2026, già adottata e recante il medesimo contenuto amministrativo;

9. di confermare integralmente gli effetti giuridici della sola Determinazione Dirigenziale n. 6041 del 04/08/2026;

10. di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

11. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento è l'Ing. Simone Mannucci.

ALLEGATI INTEGRANTI

Contratto subappalto - d8c1ec245279ae441bbcb8878ff97ac7531728d517d43d37b44447523fd85723
Richiesta subappalto - d1acffcf4fc2664d5a0b557821c29a1cb58ce52efccc4565bb924e0d631b9594
Verifica tecnica subappalto - 42744214c0c4290753025916448ec7d1261dee53f79133c440111050428dc77c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.